

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 33 del 13 novembre 2017

Redatta su iniziativa:



DEL PRESIDENTE



D'UFFICIO

OGGETTO: Costituzione in giudizio nel ricorso al T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano presentato da Girgenti Acque S.p.A. per l'annullamento della delibera dell'ATI n. 33 del 14/07/2017 "deliberazione "Definizione dello schema regolatorio nell'ATO AG9 della Provincia di Agrigento, riferito al secondo periodo (2016-2019), e dell'aggiornamento tariffario con la quantificazione del moltiplicatore tariffario unico ai sensi dell'art. 7 del MTI - 2, allegato A alla deliberazione AEEGSI n.664/2015/r/idr".

La Girgenti Acque SpA ha in gestione il Servizio Idrico Integrato (SII) della provincia di Agrigento, regolamentato dalla Convenzione che ha stipulato il 27/11/2007 con l'Ambito Territoriale Ottimale AG9 (ATO AG9) - oggi Assemblea Territoriale Idrica AG9 (ATI AG9).

Il D.L. del 06/12/2011 n.201, convertito con modifiche nella L. 214 del 22/12/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze anche in materia di servizi idrici, al fine di determinare il metodo tariffario per il settore idrico (AEEGSI).

L'AEEGSI con le delibere n. 656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato -Disposizioni sui contenuti minimi essenziali" e 664/2015/R/idr "Approvazione del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI -2", ha apportato una regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico - definendone i contenuti minimi essenziali - e una innovazione della disciplina tariffaria.

L'Assemblea dei sindaci dell'ATI AG9, in data 14 agosto 2017, con la delibera n. 33, in esecuzione a quanto determinato dall'AEEGSI con le sopra citate delibere, ha provveduto alla definizione dello schema regolatorio nell'ATO AG 9 della Provincia di Agrigento, riferito al secondo periodo (2016-2019) e dell'aggiornamento tariffario con la quantificazione del moltiplicatore tariffario unico ai sensi dell'art. 7 del MTI 2,

allegato A alla Delibera AEEGSI n. 664/2015/r/idr ed all'approvazione dell'Addendum alla Convenzione in essere.

L'AEEGSI, con proprio provvedimento 636/2017/R/idr del 14 settembre 2017, ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall'ATI AG9 Agrigento per il gestore Girgenti Acque S.p.a.

In data 30/10/2017, è stato notificato a questa ATI AG9 il ricorso presentato dalla Girgenti Acque innanzi al Tribunale Amministrativo per la Lombardia - sede di Milano - per l'annullamento in "parte qua" e per quanto di interesse, previa sospensione cautelare nei limiti di quanto precisato nell'istanza, dei seguenti atti e/o provvedimenti: 1) la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) del 14 settembre 2017 numero 636/2017 R/IDR; 2) la deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica AG 9 del 14 luglio 2017 numero 33/ATI; 3) la delibera dell'AEEGSI del 23 dicembre 2015 numero 656/2015/R/idr avente ad oggetto "Convenzione tipo per la regolarizzazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato"; 4) la delibera dell'AEEGSI del 28 dicembre 2015 numero 664/2015/R/idr avente ad oggetto "approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI2"; 5) la Relazione di accompagnamento ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d, della delibera AEEGSI 664/2015/R/idr e la Relazione descrittiva del Programma degli interventi allegate alla delibera dell'Assemblea Territoriale Idrica AG9 del 14 luglio 2017 (ed ancora, sempre per quanto di pertinenza, tutti gli atti istruttori, preparatori e pareri di cui è menzione tanto negli atti impugnati quanto nel corso del procedimento per la loro formazione); 6) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi compresa, ove occorra, la nota dell'Assemblea medesima del 27 luglio 2017 numero 2642 di protocollo che reca la comunicazione della predetta deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica AG 9 del 14 luglio 2017 numero 33/ATI).

La Girgenti Acque SpA, gestore del SII, nel ricorso osserva che gli atti impugnati sono lesivi della Società e quindi censurabili in "parte qua" e per quanto di interesse con riferimento ai seguenti profili: a) la mancanza d'una piena ed integrale attuazione in tariffa del principio del full cost recovery (con specifico riferimento alla sottrazione dalla tariffa d'una parte dei costi di gestione riferiti al personale); b) la riduzione a valori pressoché irrilevanti della quota da inserire in tariffa del FONI o Fondo Nuovi Investimenti; c) il mancato riconoscimento in tariffa di costi per morosità corrispondenti

all'effettivo e riconosciuto livello della morosità stessa; d) l'introduzione, all'interno del nuovo schema di convenzione, di previsioni contrastanti con la disciplina generale del settore (e comunque, contraddittorie e ingiustamente pregiudizievoli tanto nell'interesse generale che in quello della corretta gestione).

Ed inoltre quanto alla competenza il ricorso - inerente il procedimento di determinazione ed approvazione dello specifico "schema regolatorio" proposto dall'ATI AG9 di Agrigento e recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016/2019 - riguarda oltre la delibera proposta dall'ATI AG9, anche l'atto definitivo di approvazione della AEEGSI; l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'AEEGSI conduce quindi la controversia - in coerenza col secondo comma dell'articolo 14 del Codice del processo amministrativo - nell'ambito della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano.

Per cui la Girgenti Acque richiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento in parte qua e per quanto di interesse, previa sospensione cautelare nei limiti di quanto precisato nell'istanza formulata, degli atti impugnati, con riserva d'ogni ulteriore deduzione ed eccezione, nonché di separata azione per il risarcimento dei danni e con vittoria di spese e compensi difensivi.

Ritenuto doveroso e urgente costituirsi e resistere in giudizio innanzi al TAR Lombardia - sede di Milano nel procedimento presentato da Girgenti Acque, gestore del SII, contro questa ATI AG9.

Considerato che ad oggi è in itinere la formazione di elenchi di Avvocati di fiducia di questa ATI, la cui prima fase (adesione dei Professionisti) si concluderà il 7 dicembre c.a. e successivamente si dovrà provvedere all'approvazione di tali elenchi da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa dell'Ente.

Ritenuta la necessità di incaricare un difensore che, per le sue competenze e per le sue conoscenze per essersi già in precedenza occupato dei rapporti tra l'Ati AG 9 ed il gestore Girgenti Acque, sia in grado di predisporre una difesa dell'Ati innanzi al Tar Lombardia già in sede cautelare.

Considerato che l'Avv. Giuseppe Mazarella del Foro di Palermo, ha in essere la disamina degli atti negoziali tra l'Ati Ag9 ed il suo gestore a seguito del parere dallo stesso in proposito reso nel luglio scorso.

Ritenuto, pertanto opportuno di dover conferire l'incarico al predetto professionista (in ordine al quale, peraltro, l'Ati ha già conosciuto e valutato il curriculum).

Visto l'art. 12 dello Statuto che stabilisce le competenze del Direttore.

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espressa dal Dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 142/90 come recepita con L.R. n.48/91, con le modifiche ex art.12 L.R. 30/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 come recepita dalla L.R. 30/2000;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000; Visto l'O.R.EE.LL.

DELIBERA

Di costituirsi e resistere in giudizio innanzi al TAR Lombardia – sede di Milano nel procedimento presentato da Girgenti Acque, gestore del SII, notificato all'ATI AG 9 in data 30/10/2017, per l'annullamento della delibera ATI n.33 del 14/7/2017.

Di individuare, stante l'urgenza l'avv. Giuseppe Mazzearella del Foro di Palermo.

Di dare mandato al Direttore, come da art.12 dello Statuto, di conferire l'incarico all'Avvocato individuato dal C.D e procedere all'impegno di spesa.

Proporre la ratifica del presente atto all'Assemblea dei Rappresentanti in occasione della prima seduta utile.

Il Presidente
Arch. Vincenzo Lotà



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Pareri espressi ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni
così come recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra

Aragona, li _____

Il Direttore
ing B. Barone

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa
alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dot. Salvatore Alesci